



LEGA PRO

COMUNICATO N 78/DIV – 13 MARZO 2026

78/416

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARA ASCOLI – TORRES DEL 12.02.2026

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini,

- vista la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 12.02.2026 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
- vista la relazione e i relativi allegati trasmessi via PEC dalla Procura Federale in data 9.03.2026, in riscontro alla richiesta formulata da questo Giudice

OSSERVA QUANTO SEGUE

Dalla relazione della Procura Federale del 12.02.2026 era emerso che il Sig. UMBERTO PINNA, al termine della gara, nell'imboccare la scalinata del sottopassaggio, si rivolgeva ripetutamente ad alcuni sostenitori presenti in Tribuna Ovest facendo loro il "*gesto dell'ombrello*", provocando una reazione verbale da parte degli stessi.

Con successiva ordinanza (C.U. n. 65/DIV del 12.02.2026), questo Giudice disponeva un supplemento di indagine volto ad acquisire copia della richiesta di rilascio del *pass* (e del relativo *pass* eventualmente rilasciato dalla società ospitante), al fine di accertare le funzioni effettivamente svolte dal Sig. UMBERTO PINNA e procedere alle valutazioni di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S.

Dalle risultanze degli accertamenti istruttori è emerso che:

1. Il Sig. UMBERTO PINNA non risulta tesserato né censito per la Società TORRES;
2. tuttavia, lo stesso è stato espressamente indicato nella richiesta di rilascio del *pass* presentata dalla medesima Società in qualità di proprio "dirigente".

Tale circostanza, dichiarata nella richiesta di rilascio *pass* dalla stessa Società TORRES, radica la giurisdizione degli organi di Giustizia Sportiva, in virtù del citato art. 2, comma 2, C.G.S., che estende l'applicazione delle norme federali a coloro che svolgono attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'ordinamento federale, anche sulla scorta dei consolidati principi dell'apparenza del diritto.

Rilevato che dagli atti risulta che il SIG. UMBERTO PINNA ha posto in essere la seguente condotta: per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari presenti in Tribuna Ovest, lato destro, in quanto, mentre scendeva la scalinata sottopassaggio, poneva ripetutamente in essere un gesto osceno nei loro confronti, così provocando la reazione degli stessi



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Per questi motivi

Il Giudice Sportivo ritiene di dover comminare, in applicazione degli artt. 2, 4 e 13, comma 2, G.C.S. a carico del **SIG. UMBERTO PINNA** la sanzione dell'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **27 MARZO 2026**

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- ☒ addebito su conto campionato;
- ☒ assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- ☒ bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 13 marzo 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani